

VENERDÌ 4 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Crediti fiscali: l'aumento a tre cessioni può davvero rivitalizzare il settore edilizio? - pag. 2
- Delega fiscale: conferme per la riforma del catasto - pag. 5
- INTRASTAT: entro il 7 marzo i nuovi elenchi per le operazioni di gennaio 2022 - pag. 7
- IVIE e IVAFE: sono imposte che non hanno natura "diretta" - pag. 10
- Per le attività di interesse generale l'ODV non è tenuta ad aprire la partita Iva - pag. 10
- Sistema Customs Decisions (CDS): disponibile la nuova versione - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Accordo di transizione occupazionale: quali sono gli incentivi per chi assume - pag. 13
- Nuovo DURC e MoCOA per la regolarità contributiva: procedure e obblighi per i datori di lavoro - Infografica - pag. 17
- Fermo pesca 2021: termine invio domande prorogato al 18 marzo 2022 - pag. 20

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Nella dichiarazione non finanziaria le informazioni obbligatorie per la sostenibilità - pag. 21
- IAS 1 e 8: differenze tra principi contabili e stime contabili - pag. 23

IMPRESA

- Scambi commerciali UE-Russia: stabiliti divieti e restrizioni su beni dual use, immobili e valori mobiliari - pag. 25

IN EVIDENZA

Accordo di transizione occupazionale: quali sono gli incentivi per chi assume

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

L'accordo di transizione occupazionale ha riflessi positivi per l'occupazione dei lavoratori in CIGS, ma soprattutto per i datori di lavoro intenzionati ad assumerli. Possono, infatti, fruire di un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, pari al 50%, per ogni mese e per un massimo di 12, dell'ammontare del trattamento straordinario di CIGS che sarebbe stato percepito dal lavoratore. La fruizione del beneficio è però strettamente correlata anche ad alcuni adempimenti normativi, senza i quali lo stesso non viene riconosciuto. Quali sono?

Con l'art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015, riformato dalla **legge di Bilancio 2022** (legge n. 234/2021), il Legislatore ha inteso, in via prioritaria, accrescere nella "cassetta degli attrezzi" con l'**accordo di transizione occupazionale**, un ulteriore strumento per la risoluzione delle controversie collettive di lavoro che, per le loro difficoltà, rischiano di restare endemiche e di non essere risolte.

Di conseguenza, oltre che interessare le parti direttamente coinvolte nella discussione, la norma si rivolge ad operatori pubblici come il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni e Province Autonome, ANPAL). Come funziona l'accordo



Delega fiscale: conferme per la riforma del catasto

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La Commissione Finanze della Camera conferma (per un solo voto) il testo dell'art. 6 del disegno di legge delega sulla riforma fiscale che riguarda, in particolare, la riforma del catasto. Viene dunque rinnovato l'intento del Governo di fare emergere gli immobili abusivi o non censiti, di riaccatastare correttamente i terreni agricoli che in realtà sono aree edificabili e, soprattutto, di revisionare i valori degli immobili per renderli più aderenti alla realtà immobiliare.

Il disegno di legge sulla **riforma del sistema tributario** prosegue il suo iter parlamentare di approvazione non senza evidenti difficoltà. In particolare, uno degli argomenti più spinosi, che fa seguito ad un dibattito che ormai si trascina da anni, riguarda la **riforma del catasto**.

Leggi anche
- Sulla (ipotizzata) revisione del catasto chi ha ragione?
- Revisione e modernizzazione del catasto fabbricati: principi e criteri direttivi per la riforma
Infatti, mettere mano alla revisione dei valori catastali degli immobili, nell'immaginario collettivo, vuol dire rivedere la loro tassazione e se ciò viene visto nell'ottica dell'aggiornamento di valori il più delle volte lontani da quelli di mercato è inevitabile un **aumento del carico fiscale**.

Per evitare che aumenti ulteriormente la tassazione del bene



Fisco

Dopo il decreto correttivo

Crediti fiscali: l'aumento a tre cessioni può davvero rivitalizzare il settore edilizio?

di Riccardo Patimo - Dottore commercialista in Roma

Il decreto correttivo del Sostegni ter (D.L. n. 13/2022) conferma le regole già anticipate sulla cessione dei crediti d'imposta collegati alle detrazioni riconosciute per gli interventi sugli immobili e per quelli varati con le norme anti-Covid. Salgono a tre le cessioni ammesse, di cui le ultime due solo a favore di intermediari finanziari; si vieta la cessione parziale; si impone una sorta di bollinatura del credito per agevolare i controlli sulle cessioni; si introducono sanzioni penali per vizi di conformità e asseverazioni non rispondenti al vero. Un compromesso che vuole restituire vitalità al settore edilizio e limitare le frodi perpetrate con la creazione di crediti inesistenti. Ma la reale efficacia di queste norme richiede comunque che il sistema bancario conservi l'interesse ad acquistare tali crediti, che possono tornare in forma liquida solo attraverso la compensazione nel modello F24.

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha dato la possibilità di recuperare in forma liquida una serie di detrazioni e di crediti d'imposta. La **monetizzazione** di questi benefici può avvenire con la **cessione** sia delle detrazioni, sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione dal cessionario, sia dei crediti d'imposta maturati dal cedente. In alternativa, la cessione può avvenire in cambio di uno **sconto in fattura** riconosciuto dal fornitore.

L'art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede la cedibilità delle detrazioni maturate con l'esecuzione degli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Il successivo art. 122 estende tale possibilità ai seguenti crediti d'imposta:

- botteghe e negozi (art. 65, D.L. n. 18/2020);
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020);
- spese per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, D.L. n. 34/2020);
- spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125, D.L. n. 34/2020).

La cedibilità di questi crediti d'imposta aveva l'obiettivo iniziale di facilitare l'esecuzione degli interventi che godevano del **superbonus** permettendone la realizzazione a costo zero. Infatti, la misura straordinaria della detrazione, pari al 110% della spesa sostenuta,

consente, almeno in teoria, di assorbire i costi di sconto del credito richiesti dal cessionario.

Un meccanismo a rischio di frodi

Fin da subito parte della dottrina ha evidenziato come la **cedibilità** di questi crediti d'imposta potesse essere **sfruttata in modo fraudolento** per la creazione di crediti inesistenti.

Poiché il diritto a godere delle detrazioni e dei crediti di cui sopra sorge all'atto del sostenimento della spesa sottostante, per la creazione di un **credito inesistente** era sufficiente effettuare dei **pagamenti fittizi** così da poter caricare tali crediti sulla piattaforma dell'Agenzia delle entrate e procedere alla successiva cessione. Eseguendo una serie di **cessioni a catena**, era poi possibile arrivare a scontare questi crediti presso il sistema bancario rendendo più difficile risalire al soggetto che li aveva generati. Questo meccanismo richiedeva, ad evidenza, la disponibilità iniziale delle somme necessarie per effettuare il pagamento delle spese con cui generare il credito d'imposta e, per tale ragione, ben si prestava al **riciclaggio di capitali** di provenienza illecita. In tale ottica, il ricorso alle cessioni a catena permetteva anche di rendere più difficili i controlli antiriciclaggio del sistema bancario.

La fattibilità di tali frodi è facilitata dal fatto che i **controlli delle Entrate**, gli unici in grado di verificare se gli interventi da cui origina il credito ceduto siano stati effettivamente eseguiti, non possono scattare prima che il credito sia caricato sulla piattaforma dell'Agenzia che ne monitora le cessioni. Per la verità, nel caso delle detrazioni il cui pagamento deve avvenire con i c.d. bonifici agevolazioni, questi controlli potrebbero anche essere attivati dal momento in cui i dati del pagamento vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate, posto che tali bonifici richiedono l'indicazione degli estremi della fattura del fornitore consentendo, quindi,

almeno in teoria, di verificare subito almeno circa l'esistenza di tali soggetti. Ma anche in questo caso la **tempestività** con cui l'Agenzia delle Entrate può intervenire risulta piuttosto limitata, con la conseguenza che quando l'inesistenza del credito viene scoperta esso risulta già essere stato ceduto e recuperato.

Oltre a ciò, l'avvio del superbonus ha comportato l'ulteriore problema del **repentino e continuo rialzo dei prezzi dei materiali** richiesti per gli interventi agevolati con conseguente gonfiamento delle relative spese.

Come impedire le frodi sui bonus?

Per fronteggiare questi problemi e continuare a riconoscere la cedibilità di questi crediti, con il D.L. n. 157/2021 è stato imposto l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e di **asseverare la congruità dei prezzi** delle spese sostenute.

Leggi anche

- Superbonus e bonus edilizi con visto di conformità esteso
- Superbonus, al via i nuovi controlli preventivi del Fisco
- Come cambia la circolazione dei crediti d'imposta per l'edilizia
- Bonus edilizi minori: visto detraibile e non necessario per lavori fino a 10.000 euro
- Superbonus e bonus edilizi: i controlli preventivi del Fisco non escludono l'accertamento

Entrambi gli interventi sono da ritenere, almeno in teoria, efficaci nel contrastare sia le frodi sia la crescita incontrollata dei prezzi degli interventi, anche se spostano l'onere del controllo su soggetti esterni rispetto all'Agenzia delle Entrate.

Si è trattato, comunque, di **contromisure tardive** che nulla potevano contro i crediti inesistenti già creati.

Dalla stretta del decreto Sostegni ter...

Di qui la decisione di limitare anche la cedibilità questi ultimi con l'art. 28 del D.L. n. 4/2022 che ne consentiva **una sola cessione**.

La conseguente **paralisi del mercato delle cessioni**, se da un lato permetteva di meglio approfondire la portata e l'entità delle frodi perpetrate, dall'altro ha avuto riflessi importanti sulla possibilità di completamento degli interventi da superbonus già deliberati e di avvio dei nuovi. In sostanza, se le detrazioni maturate con tali interventi non sono recuperabili con la cessione dei correlati crediti d'imposta, al contribuente non rimane altra scelta se non quella di **sostenere in proprio le relative spese**, il che non sempre è possibile.

... alle nuove regole del decreto Correttivo

Con il D.L. n. 13/2022 il Legislatore ha fatto una scelta di **compromesso**:

- concedendo che tali crediti possano essere **ceduti per massimo tre volte**, di cui le ultime due solo nei confronti di istituti di crediti e intermediari finanziari,
- vietandone la cessione parziale,
- imponendo l'attribuzione agli stessi di un numero identificativo che agevoli la tracciabilità dei vari passaggi e
- introducendo sanzioni penali a carico dei tecnici che nelle asseverazioni esponcano informazioni false, omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attestino falsamente la congruità delle spese (pena da 2 a 5 anni di reclusione e multa da 50.000 e 100.000 euro, aumentabile laddove il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri).

Leggi anche

- Bonus edilizi e divieto di cessioni multiple: è già tempo di correttivi
- Bonus edilizi: riapre il mercato dei crediti fiscali ma con più sanzioni
- Sanzioni più gravi per le infedeltà nella cessione dei crediti edilizi

La soluzione adottata, pur non restituendo al mercato delle cessioni di questi crediti la dinamicità iniziale, ne consente comunque una certa **sopravvivenza** restituendo così **vitalità al superbonus** e agli altri interventi assistiti dalla cedibilità dei correlati crediti d'imposta.

Resta il problema di fondo

Difficilmente, però, queste misure, così come sono, possono assicurare al settore edile la ripresa che si auspicava. Il **problema di fondo**, infatti, sta nelle concrete modalità con cui il credito d'imposta viene recuperato. Il comma 3 dell'art. 121, D.L. n. 34/2020 continua, infatti, a prevedere che l'utilizzo in compensazione di tali crediti avvenga "con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione" e che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

Chi acquista questi crediti può dunque utilizzarne in compensazione solo una parte nell'anno in cui li riceve e deve rinviarne il resto agli **anni successivi** in attesa che maturi la **quota compensabile**. Ciò significa che le imprese che effettuano i lavori che danno diritto alle detrazioni da superbonus, se non possono cedere questi crediti, non hanno alcun modo di incassare i propri compensi per pagare dipendenti e fornitori.

Imporre che l'acquirente finale di questi crediti sia il

sistema bancario significa dare per scontato che questo possa **assorbire per intero tali crediti** utilizzandoli in compensazione per pagare le proprie imposte. Considerato che gli istituti di credito non incassano né versano l’IVA, la compensazione dei crediti acquistati non può che avvenire con ritenute e contributi sui redditi da lavoro dipendente e imposte sul reddito. La limitazione a 3 passaggi del numero di cessioni che il credito può subire consente, invero, all’istituto acquirente di recuperare, potenzialmente in qualunque momento, il credito vendendolo ad altra banca ma ciò non toglie che alla fine questi crediti debbano per forza essere recuperati in compensazione con gli F24.

Si tratta, quindi, di capire **fino a che punto il sistema bancario è disposto ad assorbire** questi crediti e a quali prezzi.

C’è poi il grosso problema dello **stock dei crediti pregressi** e delle difficoltà in cui potrebbero trovarsi i soggetti chiamati a vistarli e asseverarli nel caso in cui questi avessero già subito un certo numero di cessioni. Insomma, vi è il rischio concreto che il sistema bancario non voglia farsi carico di acquistare tutti i crediti che verranno generati dai futuri interventi agevolati e che, ove lo faccia, chieda prezzi di sconto ben superiori al 10% già assorbito dalla detrazione per il superbonus.

Fisco

Il voto in Commissione Finanze

Delega fiscale: conferme per la riforma del catasto

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La Commissione Finanze della Camera conferma (per un solo voto) il testo dell'art. 6 del disegno di legge delega sulla riforma fiscale che riguarda, in particolare, la riforma del catasto. Viene dunque rinnovato l'intento del Governo di fare emergere gli immobili abusivi o non censiti, di riaccatastare correttamente i terreni agricoli che in realtà sono aree edificabili e, soprattutto, di revisionare i valori degli immobili per renderli più aderenti alla realtà immobiliare.

Il disegno di legge sulla **riforma del sistema tributario** prosegue il suo *iter* parlamentare di approvazione non senza evidenti difficoltà.

In particolare, uno degli argomenti più spinosi, che fa seguito ad un dibattito che ormai si trascina da anni, riguarda la **riforma del catasto**.

Leggi anche

- Sulla (ipotizzata) revisione del catasto chi ha ragione?

- Revisione e modernizzazione del catasto fabbricati: principi e criteri direttivi per la riforma

Infatti, mettere mano alla revisione dei valori catastali degli immobili, nell'immaginario collettivo, vuol dire rivedere la loro tassazione e se ciò viene visto nell'ottica dell'aggiornamento di valori il più delle volte lontani da quelli di mercato è inevitabile un **aumento del carico fiscale**.

Per evitare che aumenti ulteriormente la tassazione del bene "casa", specie in un momento storico di profonda crisi per le famiglie, nel disegno di legge delega si è scelta una **via intermedia, escludendo alcun impatto di tipo fiscale** sulla tassazione degli immobili.

È chiaro che una scrittura così enigmatica della norma non poteva che generare scintille a livello politico in fase di approvazione parlamentare ed è ciò che puntualmente è avvenuto in questi giorni, con alcune forze politiche che hanno tentato di opporsi all'approvazione della riforma proponendo riscritture della disposizione.

La norma è stata comunque approvata, sia pure per un solo voto di scarto.

Al netto delle considerazioni politiche sull'argomento che non sono oggetto di questo contributo, all'indomani dell'approvazione della disposizione, vale la pena di ricordare i suoi punti più importanti.

Cosa prevede la riforma del Catasto

Volendo semplificare, i punti su cui si basa la riforma sono i seguenti:

- attribuzione a ciascuna unità immobiliare, oltre alla **rendita catastale** determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche del relativo **valore patrimoniale** e di una **rendita attualizzata** in base, ove

possibile, ai valori normali espressi dal mercato; si precisa, però, che ciò non avrà alcun impatto sulla tassazione degli immobili;

- introduzione di meccanismi di **adeguamento periodico** dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

- riduzione del valore patrimoniale per gli **immobili di interesse storico o artistico**, tenendo conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione previsti per tali beni;

- introduzione di **strumenti** da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, per facilitare e accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli **immobili attualmente non censiti** o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i **terreni edificabili accatastati come agricoli**;

3) gli **immobili abusivi**, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito;

- utilizzo di strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

Consulta l'infografica sulla riforma del catasto

- Delega fiscale: come cambierà il catasto - Infografica
Rimane dunque irrisolto il dubbio su come si tradurrà, in sede di attuazione della delega con i decreti delegati, il **"triplo binario"** tra:

1) rendita catastale valida ai fini fiscali,

2) valore patrimoniale e

3) rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato.

Ma soprattutto, ciò che più interessa ai contribuenti è capire se davvero si terrà fede alla promessa che le **informazioni** rilevate secondo i principi espressi con la riforma **non saranno utilizzate** per la **determinazione**

della **base imponibile** dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

Fisco

Restyling ai modelli

INTRASTAT: entro il 7 marzo i nuovi elenchi per le operazioni di gennaio 2022

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

C'è tempo fino al 7 marzo 2022 per presentare gli elenchi intracomunitari INTRASTAT di gennaio. La proroga, già anticipata con comunicato stampa del 24 febbraio, è stata ufficializzata dall'Agenzia delle Dogane con determinazione del 2 marzo 2022. Cambia la struttura dei modelli e si riscrivono le istruzioni per la compilazione degli elenchi intracomunitari per accogliere le semplificazioni previste dalla determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021. Abolita la presentazione trimestrale per gli elenchi INTRA 2-bis e INTRA 2-quater. Sale a 350.000 euro la soglia per presentare mensilmente gli elenchi relativi agli acquisti di beni. Debutta il modello INTRA 1-sexies per gli scambi in regime call-off stock.

L'invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi riferiti al mese di gennaio 2022 slitta al **7 marzo 2022**. L'adempimento, in scadenza il 25 febbraio 2022, può essere effettuato fino alla data del 7 marzo 2022 fruendo delle nuove "semplificazioni" previste per gli elenchi INTRASTAT a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Leggi anche

- Modelli INTRASTAT gennaio 2022: invio fino al 7 marzo

- Per gli INTRASTAT di gennaio 2022 invio possibile fino al 7 marzo

Le novità per gli elenchi INTRASTAT sono dettate dalla determinazione congiunta prot. n. 493869/RU dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'ISTAT, con la quale sono state previste importanti semplificazioni e, al contempo, approvati i **nuovi modelli** - che sostituiscono quelli approvati con la determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 - e modificate le relative istruzioni.

Leggi anche

- Restyling dei modelli INTRASTAT 2022

- Competenza delle operazioni con dubbi per il modello INTRA 2-bis

La determinazione attua anche le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.192/2021 in recepimento della **direttiva Quick fixes** n. 2018/1910, in cui, tra le altre, s'introduce una normativa *ad hoc* sulle **operazioni di call-off stock**.

Leggi anche Il call-off stock entra nei modelli INTRASTAT

Il restyling ai modelli INTRASTAT si è reso necessario anche per accogliere tali operazioni; le novità per la compilazione del modello, invece, sono collegate alla semplificazione dell'adempimento visto che, rispetto dal D.L. n. 331/1993, molto è cambiato soprattutto in termini di "confini".

In tema di semplificazione dal 2022 gli elenchi

INTRASTAT, dunque, sono oggetto di importanti novità: tra le tante si ricorda l'eliminazione della presentazione con cadenza trimestrale per alcuni modelli o la modifica della soglia per la presentazione mensile, come nel caso del modello INTRA 2-bis che dovrà essere presentato mensilmente quando il tetto "totale degli acquisti" è uguale o superiore a 350.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (fino al 31 dicembre 2021 la soglia era pari a 200 mila euro). Per la **tracciabilità**, invece, gli elenchi dovranno contenere nuove informazioni e, precisamente, l'indicazione del **Paese di origine delle merci**.

Leggi anche Made in: nuove regole di origine, anche in INTRASTAT

In termini di scadenza, la prima ricadente nel 2022 è oggetto di proroga. La determinazione prot. n. 98794/RU del 2 marzo 2022 ha confermato (dopo il comunicato stampa del 24 febbraio 2022) che la comunicazione dei dati relativi a gennaio 2022 può avvenire entro il 7 marzo 2022.

Novità e semplificazioni degli elenchi riepilogativi

Le novità introdotte dalla determinazione prot. n. 493869/RU si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022** e riguardano i seguenti modelli:

Modello INTRA 2-bis, che accoglie gli acquisti intracomunitari di beni. La semplificazione prevede:

- la presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- che non è più prevista la presentazione del modello INTRA 2-bis, con cadenza trimestrale.

- la rilevazione delle informazioni relative a Stato del fornitore, codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta.

Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis, che accoglie le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni. Si prevede che:

- i dati relativi alla natura della transazione devono essere divisi in due colonne (A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI)
- i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, indicano i dati relativi alla natura della transazione suddividono i dati nelle colonne A e B, ma 2 cifre;
- ai fini statistici, nel modello INTRA 1-bis deve essere rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
- per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione il dato della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000; la disposizione vale anche nel caso di acquisti.

Modello INTRA 2-quater. Gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi sono così semplificati:

- non sono più rilevate negli elenchi le informazioni relative a: codice IVA del fornitore; ammontare delle operazioni in valuta; modalità di erogazione; modalità di incasso; Paese di pagamento;
- non è più prevista la presentazione del modello INTRA 2-quater con cadenza trimestrale.

Il nuovo modello INTRA 1-sexies

Sempre in tema di semplificazioni, la determinazione del 23 dicembre 2021 regola anche il **nuovo modello INTRA 1-sexies** che accoglie le cessioni intracomunitarie in regime c.d. di **call-off stock** - quella tipologia di scambi in cui si consente il differimento dell’adempimento IVA al momento in cui i beni “lasciano” il deposito tramite il soggetto destinatario.

Le call-off stock registrate nel periodo approdano nel nuovo modello **INTRA 1-sexies**; quando si realizza la cessione, invece, l’operazione approderà nel modello INTRA 1-bis.

Le informazioni relative all’**identità** e al **numero di identificazione** attribuito ai fini IVA al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime di call-off stock dovranno essere riepilogate nella **Sezione 5 del modello INTRA 1**.

Le istruzioni per la compilazione degli elenchi precisano che per gli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022 occorre compilare la **Sezione 5**. La sezione prevede che il contribuente fornisca le seguenti informazioni:

- **Numero progressivo** (col. 1): il numero progressivo della riga nell’ambito della sezione 5;
- **Stato** (col. 2): il codice ISO dello Stato membro destinatario dei beni (tabella A);
- **Codice IVA** (col. 3): il codice di identificazione IVA del destinatario dei beni. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A);
- **Tipo operazione** (col. 4): il codice corrispondente al tipo di operazione oggetto di comunicazione (cfr. Tabella E);

TABELLA E

Tipo operazione	Descrizione
1	Trasferimento di beni
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies)

Fonte: Istruzioni INTRASTAT

- **Stato** (col. 5): il codice ISO dello Stato membro del nuovo destinatario dei beni (Tabella A);

- **Codice IVA** (col. 6): il codice di identificazione IVA del nuovo destinatario di beni.

SEZIONE 5. CALL OF STOCK

[illegible]

La natura della transizione nei nuovi modelli

Dal 2022 alcune importanti novità riguardano la compilazione del campo “Codice natura della transazione” che identifica il motivo dello scambio.

La determinazione del 23 dicembre 2021 ha cambiato in parte le regole per dichiarare tale informazione tanto che l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato i nuovi "Codici da utilizzare per la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali" aggiornati al 1° gennaio 2022. In questa pubblicazione è riportata anche la nuova "Tabella Natura della Transizione" in cui ci sono presenti due colonne che identificano i dati da inserire a seconda della soglia di trasferimenti intracomunitari realizzati.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi:

- **superiore a 20 milioni di euro** devono indicare anche i dati di dettaglio della transazione previsti nella seconda colonna della tabella (colonna B), dunque, i dati a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella;
- **inferiore a 20 milioni di euro**, potranno scegliere se indicare i dati relativi alla natura della transazione

compilando solo i dati della colonna A, oppure indicare anche i dati della colonna B e, dunque, indicare i dati a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.

Presentazione INTRASTAT dal 2022

La prima comunicazione del 2022 - vale a dire quella relativa ai **dati di gennaio 2022** - deve essere effettuata entro il 7 marzo 2022 (rispetto alla data originariamente fissata al 25 febbraio).

L'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile, sia per gli operatori economici che per i soggetti delegati, anche la versione aggiornata del **software Intr@Web** per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi per l'anno 2022.

Il software dedicato Intr@Web è costituito da:

- modulo “**compilazione**” che consente la compilazione guidata degli elenchi INTRASTAT e l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
- modulo “**controllo**” per la verifica formale degli elenchi INTRASTAT su file prodotti anche con altri software;
- modulo “**telematico**” che consente l’invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

IVIE e IVAFE: sono imposte che non hanno natura "diretta"

Con riferimento all'imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero (IVIE) e all'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero (IVAFAE), le predette imposte mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta di bollo. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 93 del 3 marzo 2022 con cui ha specificato che si tratta di imposte che non hanno natura "diretta" ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 93 del 3 marzo 2022 in tema di obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento IVIE e IVAFAE.

Sul piano della normativa interna, si evidenzia che l'articolo 2, comma 2, del Tuir, considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento (cioè nell'anno solare considerato), una persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Tale disciplina va considerata alla luce del principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e che, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del Tuir e dall'articolo 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in cui sia stabilita una esenzione da ogni tassazione diretta si ritiene che in tale ambito rientrano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, secondo cui le persone fisiche residenti in Italia sono obbligati a indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW) gli investimenti

all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in quanto gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero non sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia per effetto di accordo.

Diversamente, con riferimento all'imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero (IVIE) e all'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero (IVAFAE), le predette imposte mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta di bollo. Trattasi dunque di imposte che non hanno natura "diretta" ancorché la relativa liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che, non costituendo imposte dirette, le stesse non rientrano nella previsione dell'accordo sull'esenzione da ogni tassazione diretta.

Sulla base di quanto appena precisato, il contribuente tenuto a compilare il quadro RW del modello dichiarazione Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all'estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all'IVIE e all'IVAFAE.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/03/2022, n. 93](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Per le attività di interesse generale l'ODV non è tenuta ad aprire la partita Iva

L'ODV, in presenza dei requisiti di legge, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, come il trasporto di dializzati. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 92 del 3 marzo 2022, con cui ha specificato per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 92 del 3 marzo 2022 in tema di trasporto di dializzati effettuato da una organizzazione di

volontariato.

La Legge quadro sul volontariato all'articolo 3 prevede che è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere determinate attività, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

L'articolo 6 della medesima legge n. 266 del 1991 prevede che le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Inoltre si prevede che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione fiscale, ai fini dell'Iva, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
 - iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
 - le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
- Al riguardo, con riferimento alla condizione della iscrizione della organizzazione di volontariato negli appositi registri regionali, occorre tenere conto della

intervenuta operatività del RUNTS, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha introdotto il «Codice del Terzo Settore» (di seguito CTS).

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106, nonché del decreto 26 ottobre 2021, n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV delle regioni e province autonome è individuato nel 23 novembre 2021.

In relazione alla sussistenza dei requisiti per la conservazione della qualifica di Organizzazione di volontariato, occorre tener conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 34/0012604 del 29 dicembre del 2017, in cui è stato precisato che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del d.lgs.n.117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 33, comma 3, del CTS dispone espressamente che per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.

In particolare, in base all'articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991. Tuttavia, il successivo comma 2 dell'articolo 102, alla lettera d), prevede che l'articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

L'ODV, quindi, in presenza dei requisiti di legge, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/03/2022, n. 92

Fisco

Dalle Dogane

Sistema Customs Decisions (CDS): disponibile la nuova versione

Con la nuova versione del sistema Customs Decisions (CDS), identificata dal codice 1.28 sono state realizzate nuove funzionalità, ed aggiornate alcune fra quelle già esistenti, per fornire un maggiore supporto agli operatori economici ed al personale doganale nell'utilizzo del sistema. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 9 del 3 marzo 2022, con cui ha specificato che nell'ambito della verifica delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni IPO e OPO (fase di Take Decision) è stata aggiunta la domanda "Il richiedente ha una garanzia" / "Applicant Has Guarantee". Da un punto di vista tecnico la risposta a tale domanda è facoltativa e non influenza la prosecuzione del processo.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 9 del 3 marzo 2022 con cui ha reso noto che è disponibile la nuova versione del sistema Customs Decisions (CDS), identificata dal codice 1.28.

Sono state realizzate nuove funzionalità, ed aggiornate alcune fra quelle già esistenti, per fornire un maggiore supporto agli operatori economici ed al personale doganale nell'utilizzo del sistema.

Tra le varie novità si evidenzia che nell'ambito della verifica delle condizioni per l'accettazione dell'istanza presentata dall'operatore economico, la risposta alla domanda "Parte delle attività del richiedente sono svolte nel luogo della competente autorità doganale" / "Applicants Partial Activities Are Carried Out in the Place of the Competent Customs Authority" non influenza più l'accettazione o il rifiuto dell'istanza da parte del sistema.

Nell'ambito della verifica delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni IPO e OPO (fase di Take Decision) è stata aggiunta la domanda "Il richiedente ha una garanzia" / "Applicant Has Guarantee". Da un punto di vista tecnico la risposta a tale domanda è facoltativa e non influenza la prosecuzione del processo.

Nel corso del processo di rettifica di un'autorizzazione multi Stato, per la quale la consultazione con gli altri Paesi è obbligatoria[7], il sistema consente alla DTCA di non consultare gli altri Stati Membri coinvolti nel

caso in cui abbia deciso di non rettificare l'autorizzazione, ovvero abbia selezionato l'opzione di rettifica "02 - La modifica non è minore, non si intende modificare e la consultazione non è necessaria" / "02 - Amendment is Not Minor, No Intention to Amend and Consultation is Not Needed".

Il sistema controlla la correttezza formale del numero IMO della nave inserito nell'autorizzazione RSS. Il formato accettato è il seguente: IMO seguito da 7 cifre (es. IMO1234567).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 03/03/2022, n. 9

Lavoro e Previdenza

Adempimenti da rispettare

Accordo di transizione occupazionale: quali sono gli incentivi per chi assume

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

L'accordo di transizione occupazionale ha riflessi positivi per l'occupazione dei lavoratori in CIGS, ma soprattutto per i datori di lavoro intenzionati ad assumerli. Possono, infatti, fruire di un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, pari al 50%, per ogni mese e per un massimo di 12, dell'ammontare del trattamento straordinario di CIGS che sarebbe stato percepito dal lavoratore. La fruizione del beneficio è però strettamente correlata anche ad alcuni adempimenti normativi, senza i quali lo stesso non viene riconosciuto. Quali sono?

Con l'art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015, riformato dalla **legge di Bilancio 2022** (legge n. 234/2021), il Legislatore ha inteso, in via prioritaria, accrescere nella "cassetta degli attrezzi" con l'**accordo di transizione occupazionale**, un ulteriore strumento per la risoluzione delle controversie collettive di lavoro che, per le loro difficoltà, rischiano di restare endemiche e di non essere risolte.

Di conseguenza, oltre che interessare le parti direttamente coinvolte nella discussione, la norma si rivolge ad operatori pubblici come il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni e Province Autonome, ANPAL).

Come funziona l'accordo di transizione occupazionale

Attraverso tale strumento è possibile concedere un ulteriore **intervento integrativo salariale straordinario** in favore delle imprese che hanno esaurito il "plafond" previsto nel quinquennio mobile (36 mesi se è stato utilizzato nel primo biennio il contratto di solidarietà): si tratta di un **periodo extra** che al massimo può durare **12 mesi, non rinnovabile**: il tutto, in deroga agli articoli 4 (durata massima complessiva) e 22 (durata delle CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà).

L'accordo di transizione occupazionale richiede, quindi, che l'impresa ed i lavoratori interessati si trovino "in uscita" da CIGS per una delle causali sopra indicate.

I datori di lavoro, potenzialmente interessati sono quelli che occupano **almeno 16 dipendenti**: nel computo anno compresi tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i dirigenti che, tuttavia, non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale.

Propedeutico all'accordo è il procedimento di **consultazione sindacale** previsto dall'art. 24 che, tra le altre cose, detta i tempi per la conclusione del procedimento il quale prevede, innanzitutto, l'informativa e

l'esame congiunto con le RSA o le RSU, nonché con le articolazioni territoriali delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale: i tempi sono di 10 giorni per le aziende dimensionate fino a 50 dipendenti e salgono a 25 per quelle che presentano un organico superiore.

Qui, come accennato pocanzi, la procedura si deve concludere con un accordo, cosa che, in via normale, non viene richiesto dalla norma, se si eccettua il caso del tutto particolare del contratto di solidarietà.

Il periodo extra di integrazione salariale straordinaria deve essere **concesso** dalla **Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali** con i tempi di presentazione della istanza (7 giorni dal raggiungimento dell'accordo) e la procedura strettamente telematica indicati sia dall'art. 25 che dalla prassi amministrativa. Anche i tempi di autorizzazione (al massimo 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'impresa) sono quelli indicati dal predetto articolo.

Nella transizione occupazionale l'accordo sindacale deve, esplicitamente, definire le azioni finalizzate sia alla **rioccupazione** che all'**autoimpiego**, con il ricorso anche ai Fondi interprofessionali per quel che riguarda la formazione e la riqualificazione professionale.

I **lavoratori** hanno l'**obbligo di partecipare ai corsi** e la mancata presenza, ascrivibile alla responsabilità esclusiva del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale (qui si tratterà di individuare, in via amministrativa, chi deve accertare l'assenza e, soprattutto, chi dovrà decidere circa la decadenza dalla fruizione - probabilmente, l'INPS).

Anche le **Regioni** possono avere un **ruolo attivo** (cosa che, indubbiamente, ha una logica in quanto la crisi di molte aziende si riflette negativamente nel contesto dei vari territori interessati): infatti, le azioni promozionali dell'accordo, finalizzate all'auto impiego, alla rioccupazione, alla formazione ed alla riqualificazione professionale possono essere **cofinanziate** nell'ambito delle misure che, normalmente, vengono erogate dal

servizio delle politiche attive sul lavoro.

I dipendenti che fruiscono della integrazione salariale “ulteriore” vengono inseriti nel **Programma GOL** (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) disciplinato dall’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020 ed i nominativi sono messi dall’ANPAL a disposizione di tutte le Regioni interessate.

Vantaggi per datori di lavoro e lavoratori

L’accordo appena descritto può avere riflessi positivi per l’occupazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ma anche per i datori di lavoro che fossero intenzionati ad assumerli.

Infatti, i commi da 243 a 248 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 individuano due possibilità di **assunzione agevolata**: quella a **tempo indeterminato** (anche a tempo parziale, non essendo prevista alcuna esplicita preclusione) e quella, pur sempre a tempo indeterminato, ma attraverso l’**apprendistato professionalizzante** (art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015), oggi in vigore per i soggetti “over 29” titolari di un trattamento di NASPI.

Quindi, la prima cosa che viene in evidenza è che le agevolazioni non sono state pensate, indistintamente, per tutti i lavoratori in CIGS ma soltanto per quelli che fruiscono dell’ammortizzatore a seguito di accordo di transizione occupazionale. Per chi non è “in cassa per transizione” restano quelli previsti dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 148/1993 (12 mesi di contribuzione ridotta al 10% se il lavoratore è in integrazione da almeno 3 mesi e l’azienda lo è da almeno 6) e dall’art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015 (accordo di ricollocazione con un beneficio di 4.030 euro l’anno - rivalutabili sulla base della variazione ISTAT- sulla quota a carico del datore per un massimo di 18 mesi se l’assunzione avviene a tempo indeterminato e 12 mesi, se a termine).

Ma quale è il beneficio che può ottenere chi assume a tempo indeterminato un lavoratore a seguito dell’accordo di transizione?

L’incentivo è **pari al 50%**, per ogni mese e per un massimo di 12, dell’**ammontare del trattamento straordinario di CIGS** che sarebbe stato percepito dal lavoratore: da quanto appena detto, si comprende che esso, è strettamente correlato al trattamento di CIGS.

A questo punto, pare opportuno chiedersi quanto tale agevolazione sia appetibile in considerazione del fatto che il trattamento **massimo** di CIGS previsto per il 2022 reso noto dalla circolare INPS n. 26 del 16 febbraio u.s. è pari a **1222,51 euro lordi**.

Se l’assunzione dovesse avvenire al termine o quasi del periodo di godimento, essendo l’agevolazione pari al 50% della somma, esso sarebbe di poca entità ristoro e, quindi, meno appetibile di quella che si potrebbe

ottenere attraverso il con contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è strettamente correlato anche ad alcuni adempimenti normativi senza i quali lo stesso non viene riconosciuto.

Adempimenti necessari per la fruizione del beneficio

Cominciamo dal primo.

Il riconoscimento del beneficio richiede:

- a) il **rispetto** dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (**regolarità contributiva**, assenza di violazione di relative a violazioni di norme in materia di lavoro, **salute e sicurezza**, elencate nell’Allegato al D.M. sul DURC, rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale: ciò vale anche per gli eventuali accordi territoriali od aziendali);
- b) il rispetto di tutte le voci richiamate dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Il Legislatore, inoltre, pone **altri vincoli** che riprendono, letteralmente, condizioni già presenti in altri provvedimenti incentivanti.

Il comma 244 dell’art. 1 prevede che l’agevolazione **non venga riconosciuta** in favore dei datori di lavoro che nei 6 mesi antecedenti l’assunzione abbiano effettuato **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi secondo la procedura prevista dalla legge n. 223/1991 nella stessa unità produttiva. Il dettato letterale della disposizione contempla un “blocco generalizzato” nel senso che i benefici non vengono riconosciuti (fatti salvi gli eventuali chiarimenti amministrativi successivi) pur se il lavoratore o i lavoratori oggetto di recesso avevano un livello e una categoria diversi rispetto a quella di inquadramento del nuovo dipendente.

Il comma 245 prevede che il **licenziamento del lavoratore assunto** con il beneficio o il licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale di inquadramento, effettuato nei 6 mesi successivi, comporti sia la **revoca del beneficio** che la restituzione di quanto già fruito. La revoca del contributo, ai fini del computo del periodo utile alla fruizione residua, non ha effetti nei confronti di altri datori che assumono il lavoratore. Nel caso in cui il rapporto si estingua per dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per la durata effettiva pur se le dimissioni sono intervenute nel semestre preso in osservazione.

Con il successivo comma il Legislatore mostra di

agevolare i **lavoratori in CIGS** che si costituiscono in **cooperativa**: in questo caso, il beneficio è riconosciuto ai singoli soggetti “pro quota” e sempre al 50% del trattamento, in relazione ai mesi ancora da fruire. Gli incentivi che sono stati, sinteticamente, esaminati non sono, però, immediatamente operativi. Infatti, la piena agibilità è condizionata alla successiva **autorizzazione** della **Commissione UE** ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

Passo, ora, ad esaminare la possibilità di assunzione con il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il comma 248 afferma che è possibile attivare il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015.

Qui, non c’è alcun bisogno di attendere l’autorizzazione di Bruxelles e la possibilità di assunzione è, unicamente, legata alla sottoscrizione di un accordo di transizione occupazionale con la conseguente ammissione dei lavoratori interessati alla “CIGS ulteriore”, a seguito del provvedimento di concessione del Ministero del Lavoro. Il contratto di apprendistato deve tendere ad una **qualificazione o riqualificazione professionale** secondo un **piano formativo** ben definito, ha una durata che, al massimo, può raggiungere i 36 mesi ed i 60 per i profili caratterizzanti la figura dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 44, comma 2).

Tale contratto, rispetto a quello in uso per i giovani, contiene la particolarità che il datore non può recedere al termine del periodo formativo. Per quel che concerne, invece, la possibilità di licenziamento valgono le regole contenute nel D.Lgs. n. 23/2015, come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale emanate negli ultimi anni. Ovviamente (art. 47, comma 7), la contribuzione di favore finisce al termine del periodo formativo non essendo prevista la contribuzione ridotta (10%) nei 12 mesi successivi al termine dello stesso.

I **vantaggi** per il datore di lavoro sono di **natura contributiva**, di natura **economica** e di natura **normativa**. I datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro, invece, che occupano un numero di addetti **pari od inferiore a nove** (il numero va verificato all’atto dell’assunzione e il beneficio resta pur se l’azienda cresce) l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.

Sulla scorta della previsione contenuta nell’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012 la contribuzione di riferimento è maggiorata, dal 1° gennaio 2013, dell’1,31% a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dalla legge n. 845/1978 per la formazione dei fondi interprofessionali.

Nel **computo** dei nove **dipendenti** sono essere compresi (circolare INPS n. 22/2007):

- a) I **dirigenti**;
- b) Gli assunti con contratto a tempo indeterminato;
- c) Gli assunti con contratto a tempo determinato, computati secondo la previsione contenuta nell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015;
- d) I **lavoranti a domicilio**;
- e) I lavoratori **a tempo parziale**, in proporzione all’orario svolto (art. 9 del D.L.vo n. 81/2015);
- f) I lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) se non sono stati computati i loro sostituti;
- g) I **lavoratori intermittenti** computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre (art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015);

Sono esclusi dal calcolo:

a) gli **apprendisti** in forza al momento dell’assunzione, per effetto dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015;

B) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie del Lavoro;

C) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000;

Per la contribuzione relativa ai rapporti di apprendistato non viene richiesto, ciò che, in via generale, occorre rispettare tutte le volte che si è in presenza di uno sgravio contributivo: il rispetto del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Infatti, la “sotto contribuzione” non è una agevolazione ma una “contribuzione propria” finalizzata, per scelta legislativa, a favorire l’occupazione giovanile, come ricorda la circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro.

Anche il **lavoratore assunto** con tale tipologia contrattuale a seguito di accordo di transizione occupazionale che ha portato alla CIGS, può essere **retribuito** per tutta la durata del periodo formativo anche con due **livelli stipendiali inferiori** a quello finale. C’è da osservare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo, attraverso scatti intermedi (magari di un livello a “metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale,

l'abbassamento di un solo livello.

In alternativa, la contrattazione collettiva può stabilire, nel rispetto dell'anzianità di servizio, una forma retributiva "percentualizzata" rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell'ammontare, secondo un "modus" già presente, da tempo, in alcuni contratti collettivi.

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti

dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò appare di estrema importanza per quelle imprese che, per i propri limiti dimensionali, sono soggette agli obblighi scaturenti dal rispetto della legge n. 68/1999.

Da ultimo, mi sembra opportuno ricordare come, anche in questo caso, trovi applicazione l'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede che i periodi di integrazione salariale fruiti durante il periodo formativo debbano essere recuperati.

Lavoro e Previdenza

La novità In-grafica

Nuovo DURC e MoCOA per la regolarità contributiva: procedure e obblighi per i datori di lavoro - Infografica

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Una vera rivoluzione quella che ha riguardato il DURC negli ultimi mesi. Cambiano infatti gli enti coinvolti nella verifica della regolarità contributiva e intervengono nuovi obblighi di controllo. Inoltre, l'INPS ha reso disponibile l'applicativo MoCOA, che consente alle imprese di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. E' quindi di assoluta importanza, al fine di consentire la corretta gestione delle attività produttive, monitorare e verificare in anticipo gli aspetti legati alla regolarità. In una infografica tutte le procedure e gli obblighi per i datori di lavoro.

Il **DURC** diviene sempre più strategico per le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che intendono operare in appalto, usufruire di benefici ed agevolazioni contributive e fiscali, gestire con serenità rapporti di lavoro e commerciali con enti pubblici e operatori economici privati.

Il 2022 si pone come deadline di riforma di tutta la disciplina vigente in materia, in primis con l'ampliamento degli enti coinvolti nella **verifica della regolarità contributiva**, ma anche con l'entrata in vigore di **nuovi obblighi** in materia di **appalti in edilizia** e di più approfondite modalità di verifica e monitoraggio della correttezza dei rapporti di lavoro coinvolti nelle attività produttive.

DURC On Line

Per verificare la regolarità dei propri pagamenti in favore di INPS, INAIL e Casse edili è possibile inoltrare richiesta esclusivamente in via telematica al fine di ottenere il cosiddetto "DURC On Line" che consente in tempo reale di **verificare** lo stato dei loro **adempimenti contributivi** e riguarda esclusivamente i **pagamenti scaduti** sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente quello in cui viene richiesto il DURC.

La **procedura telematica unificata** interroga contemporaneamente gli archivi INPS, INAIL, Cassa Edile (per le imprese inquadrare a fini previdenziali nei settori edilizia - industria ed edilizia - artigianato) e, da quest'anno, anche i Fondi di solidarietà bilaterale.

Il requisito della regolarità contributiva è necessario affinché l'impresa possa legittimamente godere dei **benefici contributivi o normativi**.

Il DURC è altresì **necessario** nell'ambito delle procedure di **appalto di opere pubbliche** o nei lavori privati dell'edilizia.

Una corretta operatività volta al mantenimento del requisito della regolarità contributiva non può prescindere dalla conoscenza delle **cause ostative** al rilascio del DURC, che sono individuate nel rispetto delle

norme vigenti in materia di **salute e sicurezza del lavoro**, e dei casi particolari non ostativi al rilascio del DURC, tra cui:

- lo **scostamento non grave** tra **somme versate e dovute**, nei confronti di ciascun ente, intendendosi per "non grave" un'inadempienza pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali somme accessorie (ad esempio interessi e sanzioni);
- l'esistenza di **crediti in fase amministrativa**, **debiti sospesi** o rateizzati.

La regolare **fruizione di sgravi e agevolazioni** normative impone però la **verifica mensile** della sussistenza della regolarità contributiva. Si tratta di una condizione necessaria all'applicazione dei benefici, pur richiesti e spettanti, che può essere monitorata attraverso la funzionalità DPA. (Dichiarazione preventiva di agevolazione). L'indicazione del numero di mesi, nella procedura telematica di richiesta, non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all'avvio delle successive verifiche mensili.

Il **sistema DPA**, infatti, in automatico, invia la richiesta di verifica sulla "piattaforma Durc On Line" ogni mese, per il numero di mesi indicato nell'apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito.

Ciò significa che il datore di lavoro non deve effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l'intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Alla **scadenza del periodo** indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un **nuovo modulo** contenente i nuovi dati di riferimento.

Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema DPA,

all'approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltra un alert sollecitando l'invio di un'eventuale ulteriore richiesta.

N.B. in presenza di Durc online regolare, per l'intero periodo di vigenza della regolarità (120 giorni) la DPA fornirà esito regolare anche in assenza di regolarità mensile.

Il datore di lavoro, per avere un più preciso riscontro, può allora utilizzare la funzionalità Evidenze 2.0, presente nel nuovo cassetto previdenziale del contribuente. Il **modulo Evidenze 2.0** consente agli intermediari e ai datori di lavoro titolari di individuare autonomamente le anomalie di particolare rilevanza relative alle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega e di intervenire sulle singole evidenze risolvendo le problematiche rilevate.

MoCOA e DoCOA

L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, al fine di garantire la massima e condivisibile tutela dei lavoratori impiegati nei contratti di appalto prevede in capo al committente una obbligazione solidale in caso di mancato adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'INPS ha recentemente reso disponibile l'applicativo MoCOA, grazie al quale le imprese avranno la possibilità di avere **conferma** o meno del rispetto degli **impegni** assunti dagli **appaltatori** all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.

Il sistema elabora un **report mensile**, denominato Documento Congruità Occupazionale Appalti -DoCOA, che evidenzia eventuali discordanze o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA. L'obiettivo è anche di garantire la massima tutela dei lavoratori impiegati nei contratti di appalto.

Leggi anche Responsabilità solidale negli appalti: rischi ridotti per le imprese con MoCOA

DURC di congruità

Il DURC di congruità è diventato obbligatorio dal 1° novembre 2021 per ogni **cantiere pubblico** e per quelli **privati** di importo **superiore a 70mila euro** e

attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavoro stabiliti dal decreto ministeriale

Il nuovo adempimento sulla verifica di congruità della manodopera si applica a tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

- lavori pubblici;
- lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022, la **regolarità del versamento** dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è **condizione per il rilascio del DURC**. La legge di Bilancio 2022 ha previsto infatti il progressivo uniformarsi del trattamento corrisposto dai FSB ordinari e alternativi all'assegno di integrazione salariale ordinario e l'obbligo per i datori di lavoro, qualora il fondo di riferimento non si adeguasse alle nuove disposizioni, di confluire nel Fondo di integrazione salariale.

Ne deriva che, anche in presenza di accordi interconfederali di istituzione dei Fondi che prevedano, in alternativa all'adesione, la corresponsione di un elemento aggiuntivo della contribuzione ed il permanere in capo al lavoratore del diritto ad una "prestazione equipollente", il datore di lavoro resta comunque obbligato a versare la contribuzione ai fondi, dovendosi diversamente ritenere non in regola con gli adempimenti contributivi.

Per i lavoratori, pertanto, l'eventuale diritto al trattamento equipollente rimane ipotesi residuale in assenza della corresponsione dell'assegno di integrazione salariale per fatto imputabile al datore di lavoro.

In una **infografica** vengono descritte tutte le **procedure** e gli **obblighi** per i datori di lavoro.

DURC, DOCOA E ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

(art.1 c. 214 L. n. 234/2021; D.L. 34/2021, art. 119, c. 13, lett. a); ML decreto 143/2021; INPS mess. n. 428/2021)



Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Fermo pesca 2021: termine invio domande prorogato al 18 marzo 2022

E' differito al 18 marzo 2022 il termine per la trasmissione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della richiesta di erogazione delle indennità spettanti per il Fermo pesca 2021. Beneficiari delle indennità sono i lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato sospensioni dal lavoro nel 2021 e presentano la relativa istanza con la procedura Cigsonline. La proroga del termine si è resa necessaria per via delle operazioni di manutenzione del portale Servizi Lavoro che si svolgeranno in data 4 marzo e comporteranno la sospensione dell'accessibilità al sito.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa pubblicato il 3 marzo 2022, ha reso nota la proroga del termine di presentazione delle domande di **Fermo Pesca 2021**, originariamente fissato al 15 marzo 2021. Il differimento del termine si è reso necessario per via delle attività di manutenzione del portale Servizi Lavoro che comporterà un disservizio nella giornata di venerdì 4 marzo 2022. Si tratta della **indennità giornaliera onnicomprensiva**, di importo pari a 30 euro, che può essere richiesta in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Le indicazioni operative per la presentazione delle istanze sono state fornite con il decreto interministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul portale istituzionale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21.

Chi può presentare la domanda

Beneficiari sono i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla **pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge 13 marzo 1958, n. 250) che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, prescritte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime.

Le risorse all'uopo stanziare sono pari a dodici milioni di euro per il Fermo Pesca Obbligatorio e nel limite di circa sette milioni di euro per il Fermo Pesca Non Obbligatorio. In caso di richieste superiori allo stanziamento, l'indennità erogata a ciascun lavoratore sarà riproporzionata.

Come presentare la domanda

Le imprese interessate a ricevere l'indennità possono presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il prossimo 18 marzo, avvalendosi del sistema telematico denominato "**CIGSonline**".

Nella domanda devono essere indicati:

- ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN;
- elementi identificativi dell'unità di pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività;
- le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei;
- elenco dei marittimi imbarcati alla data d'arresto;
- dichiarazione dell'avvenuto fermo di pesca rilasciata dall'Autorità marittima competente.

A cura della Redazione

Bilancio

Regolamento UE sulla tassonomia

Nella dichiarazione non finanziaria le informazioni obbligatorie per la sostenibilità

di Andrea Bonelli - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma

Il tema della sostenibilità e dei correlati obblighi informativi sta assumendo un ruolo sempre più centrale per le imprese italiane, anche a seguito del regolamento UE sulla tassonomia, i cui contenuti potrebbero riguardare nel prossimo futuro una platea più ampia: la revisione della direttiva sull'informativa non finanziaria attualmente in corso estenderebbe, infatti, gli obblighi di dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) a tutte le grandi società e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le piccole e medie imprese. Quali sono gli obblighi informativi che gravano sulle imprese non finanziarie tenute alla DNF?

La strategia ambiziosa per lo **sviluppo sostenibile** sviluppata dall'Unione Europea, anche a seguito dell'accordo di Parigi sul clima del 2015 e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ha determinato un **piano d'azione per la finanza sostenibile** all'interno del quale un ruolo centrale è quello di istituire un sistema di classificazione o "**Tassonomia**" delle attività sostenibili, per definire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Ciò comporta un **regime di informativa obbligatorio** per le imprese finanziarie e non finanziarie e la previsione di strumenti di investimento qualificabili come sostenibili.

Con la circolare n. 1 del 2022, Assonime ha fornito un inquadramento generale del Regolamento Tassonomia, con analisi degli **obblighi informativi** a carico delle imprese tenute alla pubblicazione della DNF che deve includere informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche ecosostenibili.

Leggi anche Dichiarazione non finanziaria: come indicare i KPI di sostenibilità ambientale nel caso dei gruppi di imprese

Quando un'attività è ecosostenibile

Un'attività economica viene considerata "ecosostenibile" quando soddisfa in modo congiunto le seguenti **condizioni**:

- a) l'attività deve contribuire al raggiungimento di uno o più degli obiettivi aziendali (articoli 10-16 del Regolamento Tassonomia),
- b) l'attività non deve arrecare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi aziendali,
- c) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia,
- d) l'attività deve rispettare i criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea.

Il Regolamento Tassonomia presenta **tre aree applicative**:

- (i) le misure adottate dagli Stati membri o dall'UE con riferimento agli investimenti ecosostenibili,
- (ii) gli obblighi informativi gravanti sui partecipanti ai mercati finanziari,
- (iii) gli obblighi informativi per le imprese soggette all'obbligo di redigere una Dichiarazione Non Finanziaria.

In tale contesto gli Stati membri e l'Unione europea devono utilizzare la tassonomia per definire le caratteristiche dei prodotti finanziari o le obbligazioni societarie per essere considerate sostenibili e offerte al mercato.

Trasparenza

Il Regolamento Tassonomia interviene sugli obblighi di trasparenza, di cui al Regolamento n. 2019/2088, prevedendo che, se un prodotto finanziario investe in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, i partecipanti ai mercati finanziari devono anche fornire informazioni sugli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento Tassonomia a cui contribuisce l'investimento sottostante il prodotto finanziario e una descrizione di come e in che misura tali investimenti si riferiscano ad **attività economiche sostenibili** (allineate alla tassonomia).

Analoghi obblighi sono previsti in caso di prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali. Nel caso di altri prodotti finanziari, diversi dai precedenti, bisogna indicare che gli investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri europei per le attività economiche ecosostenibili.

Obblighi informativi

La terza area di applicazione del Regolamento Tassonomia riguarda le società obbligate a redigere una **DNF, individuale o consolidata**, e le relative informazioni da includere.

L'art. 8 del Regolamento Tassonomia prevede al riguardo che le società in questione devono includere nella DNF le informazioni su come e in che misure

le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibile individuate secondo i criteri previsti dal Regolamento Tassonomie.

Rientrano tra i soggetti tenute alla DNF “individuali” gli “enti di interesse pubblico” individuati facendo riferimento all’elencazione contenuta nell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010 che comprende: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione; per la qualifica delle predette società quali società di grande dimensione, si fa riferimento ai seguenti parametri: numero di dipendenti medi superiori a 500, e aver superato, alla data di chiusura di bilancio, uno dei seguenti limiti dimensionali: 20 milioni di euro di totale attivo e 40 milioni di ricavi netti delle vendite e prestazioni.

Sono obbligati a redigere la dichiarazione di carattere non finanziario di natura “consolidata”, gli “enti di interesse pubblico” a capo di un gruppo di grandi dimensioni. Bisogna comunque precisare che il Regolamento Tassonomia può essere volontariamente applicato da qualsiasi impresa interessata a diffondere le informazioni sulle proprie attività ecosostenibili anche allo scopo di raccogliere fondi per sostenere l’attività. In tal senso va la proposta di modifica degli obblighi informativi che potrebbero in futuro riguardare un numero più ampio di soggetti a seguito della revisione in corso della direttiva sull’informazione non finanziaria che prevede l’**estensione degli obblighi di DNF** a tutte le grandi società e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le PMI, ad esclusione delle sole micro-entità.

In merito alle informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche ecosostenibili, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato n. 2021/2178 che consente di tradurre in indicatori quantitativi di prestazione economica (c.d. **KPI**) i criteri di vaglio tecnico richiesti dal Regolamento tassonomia con riferimento agli obiettivi ambientali previsti.

In particolare l’obbligo di comunicazione riguarda **tre indicatori quantitativi** di prestazioni costituiti da:

- a) la quota di fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche sostenibili;
- b) la quota di spese in conto capitale relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili (CapEx);
- c) la quota di spese operative relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili (OpEx).

In considerazione del fatto che CONSOB aveva espresso l’opinione secondo cui è compito del Collegio sindacale vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge previste in materia di DNF, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo predisposto dall’emittente, e in virtù del fatto che spetta ai sindaci esercitare un’attività di vigilanza sull’adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture deputate alla loro produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario, si ritiene allo stesso organo di controllo demandabile il **controllo** con riferimento alle informazioni *ex* art. 8 del Regolamento Tassonomia.

Bilancio

Regolamento UE

IAS 1 e 8: differenze tra principi contabili e stime contabili

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento che comporta una modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8. Tali modifiche chiariscono le differenze tra principi contabili e stime contabili al fine di garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la comparabilità dei bilanci. Il regolamento entra in vigore il 26 marzo 2022 e le imprese dovranno applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 68 del 3 marzo 2022 il Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8.

Le modifiche sono dovute alla pubblicazione, avvenuta il 12 febbraio 2021 da parte dell'International Accounting Standards Board modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio e al principio contabile internazionale (IAS) 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tali modifiche chiariscono le differenze tra principi contabili e stime contabili al fine di garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la comparabilità dei bilanci.

A seguito di tale pubblicazione è stato quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1126/2008.

Principio contabile internazionale (IAS) 1

In riferimento al Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio, le modifiche riguardano:

- **l'informativa completa di bilancio** che deve includere anche delle **note** che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative. Il principio chiarisce che esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri, seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e nel prospetto della situazione

patrimoniale-finanziaria;

- **l'illustrazione delle informazioni sui principi contabili**. Il principio stabilisce che l'entità deve indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili e chiarisce che le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio dell'entità, è ragionevole attendersi che **influenzino le decisioni** che gli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio. Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l'entità deve indicare le **decisioni**, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

Principio contabile internazionale (IAS) 8

In riferimento al Principio contabile internazionale (IAS) 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, le modifiche riguardano nello specifico le **stime contabili** che **sono importi monetari in bilancio soggetti a incertezza della valutazione**.

In particolare il principio dispone che per elaborare una stima contabile l'entità utilizza tecniche di valutazione e dati. Le tecniche di valutazione comprendono:

- **tecniche di stima** (ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti in applicazione dell'IFRS 9),

- **tecniche di valutazione** [ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare il fair value (valore equo) di un'attività o di una passività in applicazione dell'IFRS 13]. Il termine «stima» negli IFRS si riferisce talvolta a una stima che non è una stima contabile quale definita nel presente principio. Ad esempio, si riferisce talvolta a un dato utilizzato per elaborare stime contabili. Gli effetti su una stima contabile del cambiamento di un dato o di una tecnica di valutazione sono cambiamenti nelle stime contabili, a meno che derivino dalla correzione di errori di esercizi precedenti. Il principio chiarisce inoltre che le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono **approssimazioni** che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l'utile o la perdita rilevato a seguito della risoluzione di un evento incerto non rappresenta la correzione di un errore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il **26 marzo 2022**. Le imprese dovranno applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il **1° gennaio 2023** o

successivamente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Commissione UE, Regolamento 02/03/2022, n. 2022/357 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 03/03/2022, n. L 68)

Impresa

Dal Consiglio UE

Scambi commerciali UE-Russia: stabiliti divieti e restrizioni su beni dual use, immobili e valori mobiliari

Massimo Fabio, Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

La recente spiralizzazione nei rapporti tra UE e Russia ha determinato una riconsiderazione delle cautele poste a presidio degli scambi tra operatori unionali e interlocutori russi e bielorusi. Dal 23 febbraio 2022, il Consiglio dell'UE ha disposto ulteriori misure sanzionatorie, rispetto a quelle già in vigore, in risposta al riconoscimento, da parte della Russia, delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk come entità indipendenti. Le sanzioni, oltre a prevedere divieti riguardanti i valori mobiliari e gli immobili, riguardano importanti settori produttivi e obbligheranno le imprese italiane a prestare attenzione anche, ma non solo, ai beni e alle tecnologie dual use.

La spiralizzazione nei rapporti tra **UE** e **Russia**, in esito all'aggressione dell'**Ucraina** ha determinato una globale riconsiderazione delle cautele poste a presidio degli **scambi commerciali** tra operatori unionali e interlocutori russi e bielorusi.

Si tratta di una evoluzione di un contesto normativo che, già dal 2014, regolava i rapporti con la Federazione Russa, per effetto della annessione della Crimea.

In particolare, il 6 marzo 2014 i capi di Stato e di governo dell'UE avevano condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e avevano esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate dai territori occupati.

Già in quella sede, gli stessi Paesi UE avevano dichiarato che eventuali ulteriori iniziative da parte della Federazione russa per destabilizzare la situazione in Ucraina avrebbero comportato altre e profonde conseguenze per le relazioni in una vasta gamma di settori economici tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altro.

Già in tale contesto, era stato ritenuto appropriato vietare le operazioni, la fornitura di servizi di finanziamento o di investimento, oppure la negoziazione relative a nuove obbligazioni, capitale o a strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni emessi da enti finanziari russi di proprietà dello Stato, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti.

Inoltre, all'epoca, era stato deciso che gli Stati membri avrebbero dovuto vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso la Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo.

Divieti e restrizioni

Ebbene, dal **23 febbraio 2022**, il Consiglio dell'UE ha disposto ulteriori misure sanzionatorie in risposta al riconoscimento, da parte della Russia, delle zone

non controllate dal governo delle regioni ucraine di **Donetsk** e **Luhansk** come entità indipendenti e al conseguente invio di truppe russe in tali zone.

Tra le altre, le misure adottate:

- **ampliano** il novero dei **soggetti** e delle **entità** destinatari delle relative sanzioni, rispetto all'elenco già riportato nel **Regolamento UE n. 2014/269** (da ultimo con Reg. UE 2022/330 e 2022/332, 2022/353, Decisione PESC 2022/331, anche per la Bielorussia).

- introducono il divieto di acquistare, vendere, prestare, direttamente o indirettamente **servizi di investimento** o **assistenza** nel settore emissione o altrimenti trattare **valori mobiliari** e strumenti del **mercato monetario** emessi dopo il 9 marzo 2022 dalla Russia e il suo governo, dalla Banca centrale di Russia; o da soggetti collegati alla Banca Centrale Russa. Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo di finanziare le importazioni o esportazioni non vietate tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo.

- dispongono il divieto all'**importazione** nell'UE di **merci originarie** del **Donetsk** e del **Luhansk** e di fornire assistenza finanziaria nonché assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci listate. A determinate condizioni, i divieti non si applicano all'esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022.

È inoltre **vietato** acquisire o estendere qualsiasi **partecipazione** nella **proprietà** di **beni immobili** situati nei territori specificati o nel controllo di entità nei territori specificati.

Sono altresì oggetto di restrizioni le attività tese a fornire, trasferire o esportare **beni e tecnologie** (nei settori chiave dei **trasporti**; delle **telecomunicazioni**; dell'**energia** e della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali): a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nei territori specificati, o per l'uso nei territori specificati. Il divieto si estende ai relativi servizi di assistenza tecnica

o intermediazione.

Alle inibizioni riferite al traffico merci si aggiungono **divieti** in **ambito finanziario** (decisioni PESC 264 e 265) nei confronti della Russia. La Decisione PESC 2022/266 vieta l'importazione nell'Unione di merci originarie delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk oltre ai relativi servizi di assistenza e intermediazione.

Dual use

Con specifico riferimento al **dual use**, il Reg. (UE) 2022/355 ha disposto il **divieto** di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **beni e tecnologie a duplice uso**, di cui all'allegato I al Reg. 821/2021, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. È inoltre vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'allegato V *bis*, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e

tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.

Inoltre, con il Reg. (UE) 2022/345 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, sono stati disposti, tra le altre misure, **obblighi e modalità di scambio di informazioni** tra gli Stati membri e con i partners.

Esclusione dal circuito SWIFT

Il 26/02/2022, di concerto tra USA, UE e UK è stata disposta l'esclusione di talune istituzioni finanziarie russe dal circuito SWIFT. Tale misura per le banche sanzionate comporta l'impossibilità ad **eseguire e ricevere pagamenti** internazionali.

Conclusioni

Nell'attuale scenario, è prevedibile che ulteriori provvedimenti verranno adottati nei prossimi giorni. È dunque opportuno per ogni impresa italiana verificare se i **materiali** e le **relazioni** con i diversi territori coinvolti siano incisi dai numerosi provvedimenti per evitare di incorrere in contestazioni, avviando senza indugio analisi oggettive e soggettive.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.